

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008

Presentato il 16 ottobre 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — Al fine di migliorare la collaborazione internazionale nei settori dell'Astrofisica Relativistica, l'Italia, la Città del Vaticano e la Repubblica di Armenia hanno aderito all'Accordo istitutivo del Network internazionale

di Centri per l'Astrofisica Relativistica (ICRANET), quale organismo indipendente, dotato di gestione autonoma e di uno « *status* » internazionale. Detto Accordo è stato ratificato ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 31.

L'Accordo di Sede tra l'Italia e l'ICRANET, oggetto del presente provvedimento, prevede, da parte italiana, la messa a disposizione in via gratuita, tramite il comune di Pescara, di idonei locali, con le relative attrezzature, in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo istitutivo che prevede l'ubicazione della sede in Pescara. A tale fine, il comune di Pescara, per consentire lo svolgimento delle attività scientifiche, ha reso disponibile una sede di circa 1.200 metri quadrati, interamente ristrutturata e ubicata in Piazza della Repubblica n. 10. A seguito dell'intesa raggiunta tra l'ICRANET e il comune di Pescara, che finanzia le spese di manutenzione straordinaria, l'ICRANET sostiene i costi per la manutenzione ordinaria, nonché dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità e prevede l'iscrizione in bilancio di un euro annuo, quale onere figurativo per l'utilizzo dei suddetti locali. Il comodato gratuito dei locali dell'ICRANET sarà assicurato dal comune di Pescara finché l'Accordo sarà in vigore.

L'Accordo di Sede in parola, sulla base delle facilitazioni già concesse dall'Italia ad altri organismi delle Nazioni Unite che hanno sede in Italia, si compone di 16 articoli che, in via analitica, vengono così descritti:

come convenuto dalle Parti contraenti, l'articolo 1, nel richiamare l'Accordo istitutivo e lo Statuto (paragrafi 3 e 4) dell'ICRANET, individua l'edificio, i locali e il terreno da utilizzare da parte dell'organismo per tutto il periodo durante il quale vengono svolte le attività operative [articolo 1, paragrafo 5, lettere *a*) e *b*)];

sono altresì descritte le funzioni del Direttore dell'ICRANET, nonché del personale che sarà assunto secondo le disposizioni previste dal regolamento del personale (articolo 1, paragrafi 6 e 7);

l'articolo 2 riconosce all'ICRANET la personalità giuridica che consente al Direttore dell'organismo di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni, mobili e immobili, e di stare in giudizio;

all'articolo 3 viene evidenziato che i dati relativi all'individuazione dell'immobile, nonché le condizioni convenute tra

l'ICRANET e il comune di Pescara circa la messa a disposizione dell'immobile, di cui il Governo italiano prende atto, vengono descritti nella Convenzione intervenuta tra il comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005, allegata all'Accordo di Sede [articolo 1, comma 5, lettera *a*)]. Ogni modifica relativa alla sede sarà comunicata mediante scambio di lettere tra le Parti contraenti (articolo 3, paragrafo 2);

la disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1, prevede l'inviolabilità dei locali, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo. Il Direttore si impegna circa l'uso dei locali, che non possono essere utilizzati quale rifugio per le persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o che sono ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese (articolo 4, paragrafo 2);

l'articolo 5, paragrafo 1, prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni dal procedimento legale e dalle misure esecutive, amministrative o giudiziarie. Peraltro, l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta in relazione al danno causato da un veicolo, imbarcazione o aeroplano di proprietà, ovvero utilizzati dall'ICRANET, nonché in relazione a una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico e così pure per la stipula dei contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi secondo le disposizioni del regolamento del personale (articolo 5, paragrafo 2);

viene evidenziata l'esclusione della responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano in relazione alle attività svolte dall'ICRANET e dal relativo personale nell'esecuzione delle attività sul territorio nazionale. Viene, altresì, previsto il diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET qualora venga fatto ricorso alla responsabilità del Governo italiano (articolo 6);

per i danni provocati dallo svolgimento delle attività in Italia, viene prevista l'esclusiva responsabilità dell'ICRANET (articolo 7, paragrafo 1), con esclusione di qualsiasi richiesta al Governo italiano in

materia di risarcimento dei danni prodotti a terzi (articolo 7, paragrafo 2). Peraltro, l'organismo si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura del danno relativo alla responsabilità civile verso i terzi causato nell'esercizio delle proprie attività (articolo 7, paragrafo 3);

viene autorizzato l'impianto di sistemi di comunicazione nella sede dell'ICRANET (articolo 8, paragrafo 1); il relativo utilizzo è vincolato alle disposizioni legislative italiane (articolo 8, paragrafo 2); sono tutelati, inoltre, l'invio e il ricevimento delle comunicazioni ufficiali (articolo 8, paragrafo 3);

viene prevista l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, relative agli averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti e destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo (articolo 9, paragrafo 1). Al riguardo, si evidenzia che non vi sono riflessi negativi per il bilancio dello Stato, atteso che l'immobile resta di proprietà del comune di Pescara, anche se concesso in comodato gratuito all'organismo che svolge attività di ricerca e di formazione;

viene concessa la non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e di servizi di importo « rilevante », cioè superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia (articolo 9, paragrafo 2);

viene altresì prevista l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sull'importazione e sull'esportazione dei beni importati ed esportati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ICRANET (articolo 9, paragrafo 4). Peraltro, l'indicata esenzione viene esclusa nella ipotesi che detti beni vengano ceduti a terzi sia a titolo oneroso sia in via gratuita (articolo 9, paragrafo 5);

la disposizione dell'articolo 10 prevede, inoltre, l'esenzione dalle imposte, dai dazi e da ogni altra imposizione o restri-

zione sull'importazione di due veicoli e dei relativi pezzi di ricambio destinati alle « attività ufficiali » dell'organismo, che sarà altresì esente dalle relative tasse di possesso. I carburanti e i lubrificanti potranno essere acquistati o importati in esenzione, entro i limiti dei contingenti stabiliti per gli organismi internazionali che hanno sede in Italia;

per garantire unicamente lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET, privilegi e immunità sono concessi dall'Accordo al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera *a*), dello Statuto. Tali privilegi riguardano la materia della custodia cautelare, l'ispezione o il sequestro del bagaglio ufficiale, nonché la tutela giurisdizionale per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali [articolo 11, paragrafi 1 e 2, lettere *a*), *b*) e *c*)]. Peraltro, per il personale in servizio, l'esenzione dalle imposte dirette sui salari, emolumenti e indennità corrisposti dall'organismo viene concessa unicamente in favore dei dipendenti che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano al momento dell'assunzione in servizio presso l'ICRANET [articolo 11, paragrafo 2, lettera *d*)]; i medesimi soggetti beneficiano, inoltre, dell'esenzione dalle imposte sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana [articolo 11, paragrafo 2, lettera *e*)];

l'indicato personale che si avvale dell'esonero può importare, al momento dell'assunzione in servizio presso l'ICRANET, ovvero esportare, nell'anno successivo al termine delle funzioni, in franchigia doganale, il proprio mobilio e gli effetti personali, compreso un veicolo acquistato nel Paese di ultima residenza, che sarà registrato in una serie speciale [articolo 11, paragrafo 2, lettere *g*) e *h*)];

detto personale può disporre in Italia, ovvero trasferire, titoli esteri, conti in valuta estera e altri beni mobili e immobili [articolo 11, paragrafo 2, lettera *i*)];

l'organismo è tenuto a comunicare alle autorità italiane, almeno una volta l'anno, l'elenco delle assunzioni e delle cessazioni dei dipendenti, nonché i nominativi dei coniugi e dei rispettivi familiari a carico (articolo 11, paragrafo 3);

è previsto il rilascio di una carta di identità speciale per il personale, il coniuge e i familiari a carico, che usufruiscono dei privilegi, immunità e facilitazioni (articolo 11, paragrafo 4). Peraltro, i privilegi e le immunità vengono concessi nell'interesse dell'organismo e non a vantaggio degli interessati che sono tenuti, in ogni caso, a conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore in Italia (articolo 11, paragrafi 5, 6 e 7);

viene riconosciuto il diritto per l'ICRANET di convocare riunioni nella propria sede; peraltro, le autorità italiane assicurano la propria collaborazione per le riunioni che si svolgono in altre località dell'Italia (articolo 12, paragrafo 1);

l'articolo 12, paragrafo 2, prevede il rilascio dei visti, nonché l'adozione delle misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dall'Italia del personale, delle loro famiglie, dei rappresentanti degli Stati membri e non membri in visita ufficiale alla sede dell'organismo, nonché dei funzionari e degli esperti che partecipano alle riunioni presso l'ICRANET;

le disposizioni previste dall'articolo 13 evidenziano le immunità e le facilitazioni concesse al personale che partecipa alle riunioni, ovvero che viene convocato dall'ICRANET, in analogia alle agevolazioni previste per i rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, fatti salvi i controlli per mo-

tivi di sicurezza; viene altresì specificato che i privilegi e le immunità previsti nel presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni (articolo 13, paragrafo 2);

il personale in servizio presso l'ICRANET ha la possibilità di poter aderire a un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET, a un Fondo privato nazionale o estero individuato dall'organismo, ovvero al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente in Italia, sulla base delle modalità da convenire in un'apposita convenzione tra l'ICRANET e le competenti autorità italiane (articolo 14, paragrafo 1). Nell'ipotesi di adesione al Fondo interno e a quello individuato dall'ICRANET, viene prevista in favore dell'ICRANET l'esenzione sui contributi obbligatori di sicurezza sociale e di assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte al personale dall'organismo (articolo 14, paragrafo 2);

l'articolo 15 disciplina il regolamento di eventuali controversie circa l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che dovranno essere risolte per via negoziale tra le Parti contraenti e, in caso di mancata composizione, viene inoltre prevista la possibilità del successivo ricorso alla procedura dell'arbitrato;

l'articolo 16 prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti. L'Accordo resterà in vigore per tutto il tempo in cui l'ICRANET manterrà la propria sede in Italia.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Al fine di migliorare la cooperazione nel settore dell'Astrofisica Relativista, l'Italia, la Città del Vaticano e la Repubblica di Armenia, hanno aderito alla costituzione del Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica – ICRANET, con sede in Pescara.

L'Accordo istitutivo dell'ICRANET, con annesso Statuto, è stato firmato il 19 marzo 2003 e ratificato il 10 febbraio 2005.

A tale fine il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale – ufficio III, eroga annualmente un contributo obbligatorio di euro 1.550.330 per finanziare il bilancio annuale del Centro internazionale.

L'ICRANET ha un Comitato di direzione composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante per ogni università o centro di ricerca associato e da un rappresentante per la Specola Vaticana e per l'ICRA.

Al momento all'ICRANET aderiscono, oltre all'Italia, l'Armenia, la Specola Vaticana e il Brasile.

L'ICRANET svolge attività di ricerca e di formazione nella sede di Pescara e collabora con le istituzioni scientifiche e con i centri internazionali di ricerca, mediante accordi di collaborazione che prevedono la realizzazione dei progetti di formazione, la concessione di borse di studio e lo scambio di ricercatori ed esperti provenienti dai laboratori nazionali.

L'Accordo di Sede istituisce all'articolo 1 l'ICRANET, definendola una organizzazione internazionale indipendente.

L'Accordo di Sede tra l'Italia e l'ICRANET prevede, da parte italiana, la messa a disposizione dei locali e delle necessarie attrezzature (articolo 3), offerte dal comune di Pescara a titolo di comodato gratuito e con finanziamento delle spese straordinarie a carico del bilancio dell'ente locale, tenuto conto delle intese raggiunte tra l'ICRANET e il comune di Pescara, mentre sono a carico dell'organismo i costi per la manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità.

Come convenuto dalle Parti contraenti, il comune di Pescara ha provveduto a fornire i locali siti in Pescara, Piazza della Repubblica n. 10, ed ha apportato le necessarie modifiche e ristrutturazioni per lo svolgimento delle attività. Al riguardo, si precisa che l'indicata disposizione (articolo 3) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 stabilisce che gli averi dell'ICRANET, i beni o i redditi saranno esenti da tasse e da imposte dovute a Stato, regioni, province e comuni. Con riferimento all'IVA e ai dazi doganali, l'organismo ne sarà esente per gli acquisti di beni e di servizi concernenti le sue

attività ufficiali. Al riguardo, sarà esente da ogni dazio doganale o da ogni altra imposta.

L'articolo 10 stabilisce che l'ICRANET sarà esente da imposizione relativamente all'importazione di due veicoli funzionali all'attività del Centro.

L'articolo 11 stabilisce l'esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza al momento della presa in servizio, da ogni imposta sui redditi pagati dall'ICRANET e da ogni reddito di fonte estera. Stabilisce anche l'importazione in franchigia doganale di mobilia e di effetti personali, compresa un'autovettura. Sugli emolumenti percepiti dal personale residente in Italia non è prevista, quindi, alcuna esenzione dalle imposte dirette.

La stima dell'impatto in termini di minore gettito per l'erario, basata sui dati fiscali presentati dall'ICRANET attraverso il modello 770/2008 e sulla consistenza del personale interessato all'agevolazione, si sostanzia nei dati di seguito esposti:

euro 80.000 per esenzioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinate al personale interessato;

euro 40.000 per esenzione dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dell'organismo;

euro 100.000 per esenzioni, per l'organismo medesimo e per il personale che si trasferisce in Italia, dal versamento dell'IVA per acquisti di autovetture, mobilio, strumentazione per l'attività di ricerca, della tassa di possesso per le due autovetture previste per l'ICRANET eccetera.

In considerazione della natura dell'attività svolta dall'organismo e tenuto conto, oltre che dell'entità del bilancio attuale, anche dei possibili ulteriori sviluppi legati all'adesione prospettica di altri Paesi che porterebbe a un ampliamento dell'organico potenzialmente soggetto alle agevolazioni previste, l'onere derivante dall'Accordo di Sede viene prudenzialmente stimato in un raddoppio delle stime suddette.

Pertanto, si stimano complessivamente euro 440.000 annui a titolo di minori entrate per il bilancio dello Stato.

La suddetta minore entrata per euro 440.000 annui trova copertura finanziaria attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Relativamente all'Accordo di Sede tra l'Italia e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica (ICRANET), si fa presente che il relativo provvedimento di ratifica con legge ordinaria si rende necessario atteso che le disposizioni previste dall'Accordo riguardano l'impegno da parte italiana, tramite il comune di Pescara, della messa a disposizione in via gratuita dei locali e delle attrezzature (articolo 3), nonché la concessione delle esenzioni di carattere fiscale (articoli 9 e 10) in favore dell'indicato organismo con sede in Pescara. Le indicate materie non consentono, quindi, il ricorso a una fonte normativa secondaria.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'impatto sulla vigente normativa, l'Accordo prevede, in analogia ad accordi simili stipulati dall'Italia con organismi internazionali che hanno sede nel territorio nazionale, talune facilitazioni per la non imponibilità dell'IVA per gli acquisti di importo « rilevante » di beni e servizi connessi allo svolgimento delle attività ufficiali di ricerca (articolo 9, paragrafo 2), quelle relative all'esenzione dai dazi doganali, prelievi e imposte sull'importazione delle merci e dei materiali (articolo 9, paragrafo 4), necessari per lo svolgimento del programma di ricerca, l'esenzione dai dazi doganali e da altri prelievi sull'importazione di automobili e pezzi di ricambio e l'esenzione sugli acquisti di carburanti e di lubrificanti (articolo 10).

Al riguardo, si fa presente che un'apposita norma relativa alla copertura finanziaria mediante riduzione di spesa di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, consente di assicurare il finanziamento della minore entrata per il bilancio dello Stato connessa alle indicate agevolazioni fiscali.

Non viene introdotta, pertanto, alcuna innovazione alla vigente legislazione in quanto viene disposta l'autorizzazione di una spesa di natura obbligatoria nel bilancio dello Stato. A tale riguardo, non esistono precedenti norme di delegificazione.

Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale atteso che non sussistono giudizi in corso nella materia interessata.

Le altre disposizioni dell'Accordo non hanno influenza sulla previgente normativa per le motivazioni indicate nella relazione illustrativa e non richiedono, pertanto, modifiche e norme di adeguamento all'ordinamento interno, a quello comunitario e delle autonomie locali, salvo la messa a disposizione, in via gratuita, dei locali già ristrutturati da parte del comune di Pescara.

C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

D) Verifica della coerenza con le parti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Non si pone alcun problema in relazione alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

In definitiva, l'autorizzazione alla ratifica parlamentare dell'Accordo di Sede fa seguito al precedente impegno da parte italiana circa l'adesione all'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica – ICRANET, fatto a Roma il 19 marzo 2003 e ratificato ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 31, rivolto unicamente allo sviluppo della cooperazione nel settore dell'Astrofisica Relativistica e non prevede la costituzione di altri soggetti all'interno dell'amministrazione centrale e periferica.

2. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in sede parlamentare ulteriori disegni di legge sulla materia prevista dal provvedimento in questione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

La normativa proposta è finalizzata ad assicurare al Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica – ICRANET, da parte italiana, tramite il comune di Pescara, la messa a disposizione in via gratuita di idonei locali, comprensivi delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, anche in relazione all'interesse del Governo di ospitare in Italia un'organizzazione internazionale riconosciuta quale istituzione scientifica di eccellenza nel rilevante settore dell'astrofisica relativistica.

B) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

L'attuazione della normativa proposta non comporta oneri organizzativi a carico delle amministrazioni pubbliche, sia per le strutture centrali o periferiche dello Stato, sia per le regioni, salvo la messa a disposizione in via gratuita dei locali, debitamente ristrutturati, offerti a titolo di comodato gratuito dal comune di Pescara per tutta la durata dell'Accordo. Peraltro, il Governo italiano, prevede la concessione in favore dell'ICRANET dei diritti, privilegi ed immunità (articoli 9, 10 e 11 dell'Accordo di Sede), tenuto conto delle analoghe disposizioni previste per gli organismi delle Nazioni Unite che hanno sede in Italia. Ovviamente, la prevista nuova struttura amministrativa dell'organismo internazionale non ha alcun coordinamento con altre strutture esistenti. Con riferimento all'articolo 14 dell'Accordo di Sede, nel caso in cui l'ICRANET dovesse optare per l'ipotesi prevista al paragrafo 1, lettera c), di aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana, le modalità di tale adesione saranno concordate dall'ICRANET mediante un'apposita convenzione amministrativa in materia di assistenza, sicurezza e previdenza per il personale del Centro, che dovrà essere conclusa con le competenti autorità italiane.

C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

In relazione alle disposizioni dell'Accordo che prevedono agevolazioni fiscali nei limiti dello svolgimento delle attività istituzionali di ricerca dell'organismo (articolo 9, paragrafi 2 e 4), per le quali la relazione tecnica indica in via analitica i costi annui e le relative minori entrate per il bilancio dello Stato, assicurando la necessaria copertura finanziaria mediante riduzione di spesa di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, si precisa che la normativa proposta

non comporta oneri finanziari e organizzativi o adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

D) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Non viene previsto il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

Il provvedimento proposto non prevede alcuna delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto dell'Accordo.

Nessuna disposizione introduce eventuali effetti abrogativi impliciti o espliciti.

E) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Si evidenzia che l'Accordo di Sede con l'ICRANET consente all'Italia di partecipare alle attività scientifiche internazionali, per le quali alcune università o centri di ricerca nazionali ed internazionali hanno investito risorse dell'ordine di migliaia di euro per consentire lo sviluppo delle ricerche ad alto livello tecnologico. Peraltro, il contributo finanziario assegnato al Network internazionale dei Centri per l'Astrofisica Relativistica di Pescara prevede la partecipazione alle attività scientifiche internazionali al massimo livello.

L'ICRANET favorisce per gli scienziati e i ricercatori italiani l'accesso a importanti laboratori dei Paesi aderenti e promuove lo sviluppo scientifico e tecnologico delle nazioni che intendono partecipare all'Accordo e iniziare, ovvero ampliare, le proprie attività di formazione e di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara — ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Accordo di Sede
tra
il Governo della Repubblica Italiana e

Il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara -
ICRANET

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica, (qui di seguito
denominato ICRANET);

CONSIDERANDO l'Accordo istitutivo dell'ICRANET con annesso Statuto, fatto a Roma
il 19 marzo 2003;

CONSIDERANDO che l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo prevede che la sede
dell'ICRANET sarà ubicata in Italia a Pescara;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'insediamento ed il
funzionamento della sede dell'ICRANET;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. per "*Governo italiano*" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
2. per "*Icranet*" si intende il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica con sede, in Italia, in Pescara;
3. per "*Accordo istitutivo*" si intende l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;
4. per "*Statuto*" si intende lo Statuto ICRANET annesso all'Accordo istitutivo;

5. per "sede" si intendono:
 - a) gli «edifici, locali e terreni" utilizzati dall'ICRANET ed indicati come tali nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005, allegata al presente Accordo.
 - b) gli "edifici, locali e terreni" che l'ICRANET utilizzerà temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale l'ICRANET occupa detti edifici, locali e terreni. In occasioni di tali eventi l'ICRANET provvederà ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno tre mesi di anticipo e secondo una procedura da concordare con le competenti autorità italiane.
6. per "Direttore" si intende il "capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
7. per "personale" si intendono i membri del personale assunti dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) e del regolamento del personale di cui all'articolo 6, lettera viii) dello Statuto;

ARTICOLO 2

1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalità giuridica ed, in particolare, la sua capacità giuridica di:
 - a) stipulare contratti;
 - b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili;
 - c) stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, l'ICRANET sarà rappresentato dal Direttore.

ARTICOLO 3

1. Considerando che ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto annesso all'Accordo istitutivo, la sede dell'ICRANET in Italia è ubicata a Pescara, il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara metterà a disposizione dell'ICRANET il complesso sito in Piazza della Repubblica numero 10 in Pescara, indicato nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005.
2. Ogni modifica relativa alla sede sarà comunicata mediante scambio di lettere tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 4

1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dall'ICRANET, nonché gli archivi, saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali sarà presunto, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.
2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o che sono ricercate dall'Italia ai fini dell'extradizione in un altro Paese.
3. Le autorità italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dal l'ICRANET alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

ARTICOLO 5

1. L'ICRANET, i suoi beni ed i suoi averi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non potranno essere oggetto di misure esecutive, amministrative o giudiziarie.
2. L'ICRANET non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:
 - in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, un'imbarcazione o un aeroplano che appartiene al, o è utilizzato per conto del l'ICRANET ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico in cui siano coinvolti detti veicoli;
 - in relazione a contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento interno sul personale;
 - in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'ICRANET.

ARTICOLO 6

La responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano non potrà essere chiamata in causa in conseguenza di attività dell'ICRANET sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'ICRANET o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire

nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilità del Governo italiano, questo avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET.

ARTICOLO 7

1. L'ICRANET sarà responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia.
2. L'ICRANET dovrà tenere indenne il Governo italiano da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. L'ICRANET si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 8

1. L'ICRANET sarà autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione.
2. Il Governo italiano adotterà tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani.
3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.

ARTICOLO 9

1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attività ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, esenti da tasse e imposte dovute a Stato, regioni, province e comuni.
2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'ICRANET ne sarà esente per gli acquisti di beni e servizi, di importo rilevante, concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane all'ICRANET.
4. L'ICRANET sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali.

5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'ICRANET potrà gestire fondi, valuta o contanti nonché conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 10

L'ICRANET sarà esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra imposizione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di due veicoli destinati «alle attività ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sarà parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

ARTICOLO 11

1. I privilegi e le immunità sono concessi dal presente Accordo al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per garantire unicamente lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET.
2. Il personale dell'ICRANET godrà a tal fine in territorio italiano dei seguenti privilegi e immunità:
 - a) immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale provvedimento al Direttore;
 - b) immunità dal sequestro o dall'ispezione del bagaglio ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza;
 - c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale dell'ICRANET;

- d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dall'ICRANET;
 - e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
 - f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
 - g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sarà registrato in una serie speciale;
 - h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e restrizioni fiscali, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso;
 - i) libertà di detenere e gestire, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili. Tale personale potrà liberamente portare i propri titoli esteri e la propria valuta fuori della Repubblica italiana.
3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informerà le autorità italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunicherà alle autorità italiane l'elenco del personale, dei coniugi e dei familiari a loro carico.
 4. Le autorità italiane rilasceranno ai membri del personale dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e che essi godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti nel presente Articolo.
 5. I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET.
 6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.
 7. Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

ARTICOLO 12

1. Il Governo italiano riconoscerà all'ICRANET il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.
2. Il Governo italiano adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate, interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porrà alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale in conformità alle norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e il transito di persone nell'area Schengen:
 - a) i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie;
 - b) i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;
 - c) gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET;
 - d) i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni specializzate e funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituti internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;
3. Il Direttore comunicherà preventivamente per iscritto al Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo sarà accordato il più rapidamente possibile.
5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attività non connesse alle sue funzioni ufficiali.

ARTICOLO 13

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:
 - a) immunità giurisdizionale per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
 - b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
 - c) diritto a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

- d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
- e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- f) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.

2. I privilegi e le immunità previsti nel presente Articolo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni. Questi privilegi e immunità sono concessi ferma restando la possibilità dei Governi di revocare l'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è accordata.

ARTICOLO 14

1. Il personale dell'ICRANET potrà scegliere per la sicurezza sociale e assicurazione malattia di:
 - a) aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET;
 - b) aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto dall'ICRANET;
 - c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana secondo modalità concordate dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le competenti autorità italiane.
2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) l'ICRANET sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o a suo nome, al proprio personale.
3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorità italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva modifica.

ARTICOLO 15


Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le due Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura saranno demandate ad un tribunale di tre (3) giudici: uno (1) nominato dal Direttore dell'ICRANET e uno (1) nominato del Governo italiano ed il terzo, nel ruolo di Presidente, dovrà essere scelto dai primi due. Se i primi due arbitri non raggiungono un Accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti. La decisione arbitrale avrà valore vincolante.

ARTICOLO 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti e rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterrà la propria sede nella Repubblica italiana.

Fatto a Roma il 14 GEN. 2008


Per la Repubblica Italiana



Per l'ICRANET



ALLEGATO



ICRANet

International Center for Relativistic Astrophysics Network

Roma, 29 novembre 2005

Al Ministro degli Affari Esteri
Palazzo della Farnesina
Roma

Nella riunione svolta in data 29 novembre 2005 presso il Ministero degli Affari Esteri, tenuto conto della delega del Sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, n. 829/Gab. del 28 novembre 2005, che si allega alla presente, si conviene quanto segue:

- la definizione dell'area di pertinenza della Sede ICRANet di Pescara, ubicata in Piazza della Repubblica n. 10, è composta, come da allegata Mappa, dall'immobile e da un'area extraterritoriale di quattro metri su tre lati e di sei metri sul lato posteriore (ponte ex Pensilina ferroviaria), come da allegato I.
- In conformità alle vigenti disposizioni, le spese relative alla manutenzione straordinaria della Sede dell'ICRANET sono a carico del Comune di Pescara che ha concesso la Sede a titolo di comodato gratuito; le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'ICRANET.

Le Parti evidenziano, con l'occasione, la importanza della collaborazione da parte della Amministrazione del Comune di Pescara e l'ICRANET, che avrà senz'altro notevoli riflessi per la Città di Pescara, per l'Abruzzo e per l'Italia, nonché per lo sviluppo scientifico e culturale a livello internazionale.

Il presente Accordo, sottoscritto in originale in presenza del Consigliere Adolfo Barattolo, e della Dott.ssa Immacolata Pannone, nonché dei rappresentanti del Servizio del Contenzioso Diplomatico ed Ufficio Legislativo, nonché del Ministro Plenipotenziario Dott. Elio Menzione, viene firmato seduta stante dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, Dott. Achille D'Alessandri e dal Direttore dell'ICRANET, Professore Remo Ruffini e sarà riprodotto in via dattilografica in modo conforme. Detto originale è depositato presso la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Ufficio III.

In fede


Dott. Achille D'Alessandri




Prof. Remo Ruffini

SEDE ICRANet - PESCARA - DEFINIZIONE AREA DI PERTINENZA

Scala 1:1.000

Novembre 2005



-  area vincolata dalla Soprintendenza Beni Architettonici per l'Abruzzo
-  area pertinenziale da Catasto Urbano Comune di Pescara - foglio 20
-  area extraterritoriale
4 metri su tre lati; 6 metri sul lato posteriore (fronte ex-pensilina ferroviaria)

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0030050